REGOLAMENTO (CEE) N. 472/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restitutzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (6) prevede che, per poter berneficiaire della restituzione alla produzione, l'amido o la fecola di base usati per la fabbricazione di uno dei prodotti approvati, devono avere una purezza del 97 % almeno ; che è necessario stabilire un metodo comune di controllo di tale livello di purezza per garantire che tutti gli Stati membri seguano le stesse procedure ; che il metodo figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che definisce i metodi di analisi per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1059/69 relativo al regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1822/86 (8), costitutisce attualmente il metodo disponibile più indicato, fatte salve le necessarie modifiche ; che tuttavia, dati i problemi che certi Stati membri potrebbero incontrare nell'impiego di tale metodo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere, per un periodo transitorio, al metodo « polarimetrico Ewers modificato », impiegato abitualmente per la determinazione del contenuto di amido o di fecola in taluni prodotti a base di cereali ; che, al fine di assicurare un modo di procedre uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere nel regolamento un metodo per la determinazione del tenore in umidità dell'amido ;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2169/86 per inserirvi il riferimento a tali metodi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 stabilisce, per taluni prodotti derivati dall'amido o dalla fecola usati nella fabbricazione di prodotti approvati in forma liquida, il tenore di materia secca necessario per il versamento integrale della restituzione ; che, per quanto riguarda la sorbite, risulta che detto tenore di materia secca non corrisponde al tenore di materia secca della sorbite utilizzata nei prodotti approvati ; che pertanto occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2169/86 ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue :

1. L'allegato diventa allegato I.

2. L'ultima frase della nota (1) dell'allegato I è sostituita dal testo seguente :

« Il tenore in materia secca dell'amido è determinato con il metodo previsto all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5.7. 1984, pag. 22).

Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui alla voce 11.08 della tariffa doganale comune, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97 %.

Il metodo da utilizzare per la determinazione del livello di purezza dell'amido o della fecola è quello indicato nell'allegato II del presente regolamento. ».

3. I riferimenti alla nota (2) nella descrizione dei prodotti 29.04 C III a) e 38.19 TI della tariffa doganale comune nella sezione B dell'allegato I sono sostituiti dai riferimenti alla nota (3).

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24.
(8) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 1.

4. All'allegato I è aggiunta la seguente nota (3):

« (3) La restituzione alla produzione può essere versata per il D-Glucitolo (Sorbite) in soluzione acquosa con un tenore di materia secca non inferiore al 70 %. Qualora il tenore di materia secca sia inferiore al 70 %, la restituzione alla produzione viene adeguata in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Percentuale effettiva di materia secca}}{70} \times \text{restituzione alla produzione}$$ ».

5. L'allegato al presente regolamento è aggiunto quale allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« *ALLEGATO II*

La purezza dell'amido o della fecola nella materia secca va determinata ricorrendo al metodo stabilito dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione (1).

Tuttavia, fino al 30 giugno 1987, il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (2).

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24.
(2) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6 ».